



COMUNE DI POSTA

PROVINCIA DI RIETI

ORDINANZA n. 84 del 7 marzo 2018

Albo P. 102
del 12/3/2018
01 27/3/2018

ANNULLAMENTO ORDINANZA N. 8 DEL 19/01/2018

IL SINDACO

Premesso che:

- in data 30/10/2016 un evento sismico ha causato danni su tutto il territorio comunale;
- in conseguenza di tale fenomeno si è verificata una grave situazione di emergenza nel territorio comunale;
- è stata effettuata una campagna di sopralluoghi ad opera dei Tecnici della DI.COMA.C. di Rieti;

Visto l'esito della verifica di agibilità/utilizzabilità realizzata attraverso la compilazione della "Scheda FAST" per la verifica dell'agibilità sismica post sisma, ai sensi del OCDPC 405 del 11 novembre 2016 di cui alla scheda 6 della squadra 1587 in data 22.03.2017;

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 162 del 28/03/2017 con la quale si dichiarava la non utilizzabilità dell'immobile censito al catasto al foglio 38 particelle 409, 410, 742, 743, 740;

Vista la perizia giurata allegata alla scheda AeDES dell'edificio in oggetto, redatta ai sensi dell'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 10 del 19/12/2016, e trasmessa dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione presso questa Amministrazione in data 15/01/2018, Prot. 21096, con la quale il tecnico incaricato attribuisce esito di inagibilità temporanea di tipo "b";

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 8 del 19/01/2018 con la quale si attribuiva l'esito di inagibilità temporanea di tipo "b" all'immobile censito al catasto al foglio 38 particella 410 sub 3;

Vista la nota trasmessa dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione presso questa Amministrazione in data 23/02/2018, Prot. 0104949, ed acquisita al protocollo comunale al n. 1389 del 24/02/2018, con la quale l'USR comunica l'annullamento in autotutela dell'atto prot. 21096 del 15/01/2018;

Vista la visura catastale dell'immobile in oggetto censito al catasto al foglio 38 particella 410 sub. 3 intestato a Ilarioni Paola;

Visto l'articolo 16 del D. P. R. 6 febbraio 1981 n. 66;

Visto l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per 180 giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza dell'evento sismico del 24 agosto 2016 che ha interessato il territorio del Centro Italia;

Vista la delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2017 con la quale è stato prorogato, per 180 giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza dell'evento sismico del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, che hanno interessato il territorio del Centro Italia;

Visto l'art. 16-sexies, comma 2, della Legge 3 agosto 2017 n. 123 con il quale la durata dello stato di emergenza, in conseguenza degli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017 che hanno interessato il territorio del Centro Italia, è prorogata fino al 28 febbraio 2018;



COMUNE DI POSTA

PROVINCIA DI RIETI

Vista la delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 con la quale è stato prorogato, per 180 giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 ed il 30 ottobre 2016, ed il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;

Visti gli articoli 50 comma 5 e 54 comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);

Ritenuto di dover annullare l'Ordinanza Sindacale n. 8 del 19/01/2018 per l'annullamento in autotutela, compiuto dall'USR, dell'atto prot. 21096 del 15/01/2018;

ORDINA

L'annullamento dell'Ordinanza Sindacale n. 8 del 19/01/2018 di attribuzione del giudizio di inagibilità temporanea con esito "b", per l'immobile censito al catasto al foglio 38 particella 410 sub 3.

La Polizia Municipale è incaricata della notifica agli interessati e della esecuzione della presente disposizione che immediatamente viene affissa all'Albo Pretorio comunale di Posta. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza e di farla osservare.

DISPONE

Di trasmettere la presente ordinanza alla Prefettura di Rieti, al COI Borbona, al Comando Corpo Carabinieri di Borbona, al Comando Carabinieri Forestali di Posta, al Comando vigili del Fuoco di Rieti, al Corpo di Polizia Municipale di Posta;

AVVERTE

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Prefetto di Rieti entro 30 gg. dalla notifica, al Tar della Regione Lazio entro 60 gg. dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza legale del presente provvedimento.

Dalla Casa Comunale, li 07 marzo 2018



Il Sindaco
Serenella Clarice